

La regolamentazione per la costituzione del comitato per i gemellaggi, con schemi

Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

Nel linguaggio comune con il termine di “*gemellaggio*” si indica un’azione di partecipazione tra soggetti che condividono un’iniziativa dai tratti comuni che può interessare una molteplicità di interessi pubblici, e più in particolare costituisce una forma elementare di contatto con altre realtà territoriali, oltre i confini del Comune.

Si tratta di uno strumento di interculturale che ha una sua origine a livello comunitario con una serie di azioni e fondi per aggregare le regioni d’Europa, capace di associare i cittadini e i loro rappresentanti eletti nel cammino di costruzione europea: promuovere la cittadinanza comunitaria, favorire la conoscenza di esperienze nei diversi settori, dalla scuola al giovanile, dallo scambio culturale, storico, turistico, linguistico.

In definitiva, la creazione di legami, non solo tra giovani e costumi diversi, tra economie e mercati, prodotti e servizi, tra comuni, città, territorio non solo comunitari ma *extra* Europa, in considerazione dell’avvicinamento di cittadini stranieri all’origine dei propri avi (c.d. *ius sanguinis* o naturalizzazione).

A livello regionale vi sono diverse discipline che finanziano con contributi l’attività di gemellaggi tra Comuni e altri territori comunitari o di altri paesi.

In origine, ovvero all’inizio, si tratta di incontri tra le istituzioni e singoli gruppi di cittadini/associazioni che istaurano uno scambio culturale che consente di conoscere le tradizioni, gli usi e costumi, la storia, la cultura, i luoghi per poi consolidare rapporti che si dipanano attraverso l’attività di comitati di gemellaggi: strumenti dinamici e snelli per assicurare il raggiungimento di risultati ottimali: lo scopo è il legame con i territori, il tessuto sociale ed economico (esempi significativi, si trovano in tutte quelle progettazioni tese a rafforzare l’impegno attivo dei giovani sostenendo gli scambi, la mobilità e le iniziative, nonché i loro progetti di partecipazione alla vita democratica, per contribuire allo sviluppo della comprensione reciproca ed all’impegno attivo dei giovani, in uno spirito d’apertura verso il mondo, anche attraverso il sostegno alla cooperazione in materia di politica della gioventù, sostenendo il dialogo strutturato tra i giovani ed i responsabili politici della gioventù, della scuola, del mondo dell’associazionismo).

Il gemellaggio (*town twinning*), analizzando gli atti comunitari viene fatto risalire attorno al 1950 (il Consiglio dei Comuni d’Europa (CEM) fu istituito a Ginevra per iniziativa di un gruppo di sindaci europei ed aperto nel 1984 anche alle regioni, divenendo il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CEMR/CCRE): rappresenta la stipulazione ufficiale di un’unione fra due o più comunità (province, città metropolitane o comuni), allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori - quali il politico, l’economico, il commerciale, il sociale, l’educativo, il culturale, il linguistico, per stabilire rapporti duraturi nel tempo, consentendo la creazione di una rete di legami diffusa e capillare, che poi si è estesa oltre all’area europea.

Il coinvolgimento diretto dei cittadini avviene generalmente attraverso la creazione di appositi comitati, con il fine ultimo di favorire il processo di integrazione (prima europea poi mondiale), promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco, contribuendo quindi alla definizione di una identità comune, ma anche di promuovere l’incontro tra istituzioni e lo scambio dei prodotti del territorio, con effetti su tutta la filiera economica e del turismo, e nei settori che più caratterizzano le identità dei Comuni.

A livello normativo, il comma 2, dell’art. 6, *Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni*, della legge n. 131/2003, *Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3* (c.d. *La Loggia*) dispone che «*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della*

firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione», riconoscendo i gemellaggi e segnando la produzione di ulteriori discipline giuridiche (a livello regionale) che hanno riconosciuto ai Comuni la possibilità di intraprendere scambi con altre Comunità estere per tutte le finalità affidate alla loro cura.

Anche a livello mondiale, l'ONU ha promosso i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità, fin dal 1964, con la Risoluzione 1028 (XXXVII) dello *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) - Town Twinning: means of international co-operation.*

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE GEMELLAGGI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data ... veniva istituito, in via informale, tra Associazioni locali e il Comune il Comitato per i gemellaggi, con compiti di organizzazione e programmazione di eventi ed iniziative volte a rendere più funzionali le attività delle Associazioni con altri paesi, città, territorio, associazioni, nonché a favorire la partecipazione e sensibilizzazione della cittadinanza alle varie iniziative promosse dal Comune nelle medesime materie, con effetti in ambito culturale, turistico, scolastico, economico, sociale (cfr. l'art. 6, comma 2 della legge n. 131/2003).

Visto il verbale della I Commissione Consiliare ... in data ... che ha approvato una proposta operativa per regolamentare l'attività del "Comitato per i gemellaggi", attribuendo una formale partecipazione e riconoscimento del Comune.

Ritenuto necessario provvedere a definire in forma compiuta le attività del Comitato cit., regolamentando l'attività e i compiti, secondo le previsioni di cui all'allegato A).

Visto lo Statuto comunale all'art. ..., che promuove forme di partecipazione dei cittadini e/o delle associazioni alla promozione dei gemellaggi tra città, paesi, territori esteri, nel rispetto delle potestà comunali, all'interno della disciplina regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.

Richiamato l'art. 42, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale.

Dato atto che:

- sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, ai fini di quanto previsto dall'art. 153, comma quattro, del d.lgs. n. 267/2000;

- il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento con riferimento al presente provvedimento e al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990.

Dopo l'illustrazione del proponente viene aperta la discussione ...

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori per l'esito del voto.

Consiglieri presenti e votanti ...

Favorevoli ...

Contrari ... (*indicare nomi*)

Astenuti ... (*indicare nomi*)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, il Regolamento del Comitato Gemellaggi che si compone di n. 19 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e contestuale (allegato A);
3. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line e l'inserimento in Amministrazione Trasparente (*Disposizioni generali*);

Successivamente, con separata unanime votazione palese (dal seguente esito ...), stante l'urgenza a provvedere nel merito, DELIBERA l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati presso ...

ALLEGATO A) REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE GEMELLAGGI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ...del ...

ART. 1 - Obiettivi e strumenti

1. Gli obiettivi hanno lo scopo:

a) di riordinare i rapporti di gemellaggio già esistenti e nati nel corso degli anni con diverse città e paesi di varie parti del mondo;

b) di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità o territorio attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante, mediante anche gli strumenti dell'intese, dei protocolli, degli accordi, nei limiti delle potestà del Comune e all'interno della disciplina regionale, nazionale e comunitaria;

c) di istituire e dotare il "Comitato per i Gemellaggi" di regole per il suo funzionamento e la sua rappresentanza.

ART. 2 - Riferimento ai diritti fondamentali

1. Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali del Comune di ... si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU, nonché della disciplina della Regione ..., dello Stato Italiano e norme comunitarie.

ART. 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità libere e territori

1. Il Comune ritiene che sia importante costruire relazioni con altre città/paesi/comunità libere che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, sociali, turistiche, storiche, ambientali, o per la presenza di comunità di origine italiana presentano elementi di affinità o valori con il Comune. Tali relazioni, oltre ad avere un valore culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca, dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili, del turismo di prossimità.

2. Accanto alle relazioni con le città/paesi/comunità libere, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che non sono organizzate in modo simile, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse o valori condivisi di libertà.

3. Le relazioni con città, comunità libere e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate, anche mediante strumenti negoziali o consensuali, in ogni caso di matrice pubblicistica, ovvero con finalità di interesse generale.

4. Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

a) Patto di gemellaggio (*Twinning*)

b) Gemellaggio stellare (*Star Twinning*)

c) Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)

d) Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)

e) Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*)

f) Forma consensuale non rientrante in quelle precedenti ma oggetto di accordo.

ART. 4 - Patto di gemellaggio (*Twinning*)

1. Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di diversi Paesi Europei e non, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, economici, storici, turistici costante riferimento a un'azione condivisa per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli, il diniego della guerra.

2. Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città/paesi/comunità libere che abbiano caratteristiche simili al Comune di ... per caratteri demografici, socio-culturali, per vocazione economica e/o internazionale e/o turistica e/o storica, per la presenza in esse di comunità di origine italiana, per aspetti geografici e paesaggistici, che abbiano complementarità delle rispettive unicità ovvero altri caratteri apprezzabili.

3. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

4. La procedura istitutiva del gemellaggio si svolge conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

5. Dopo l'approvazione della delibera istitutiva del Patto di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "*Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio*" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie informatiche attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà, anche virtuali, anche molto distanti geograficamente.

ART. 5 - Gemellaggio stellare (*Star Twinning*)

1. Nel caso in cui almeno ... città gemellate con il Comune decidano di gemellarsi reciprocamente si attua un gemellaggio stellare.

2. In tal caso si segue la medesima procedura prevista per il Patto di gemellaggio.

ART. 6 - Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)

1. Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche, culturali richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte del Comune alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica, condanna di ogni forma di discriminazione e guerra.

2. Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.

3. Data la sua natura, il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

4. Vale anche per il Patto di solidarietà la "clausola" di salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra il Comune e la singola realtà territoriale.

ART. 7 - Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)

1. Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con città/paesi/comunità libere. Tale Patto prefigura:

a) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;

b) una relazione con città/paesi/comunità libere con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

2. Nel Patto di amicizia il Comune, a condizione di reciprocità, si impegna a:

a) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città/paesi/comunità libere amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale o altra forma di informazione/comunicazione;

b) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città/paesi/comunità libere amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;

c) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città/paesi/comunità libere amica.

3. Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione.

ART. 8 - Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*)

1. L' Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo ... anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in reciprocità.

2. I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che viene approvato con delibera di Giunta comunale.

3. Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

ART. 9 - Stipula

1. Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato e Forma consensuale non rientrano in quelle precedenti, ma oggetto di accordo sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate, ovvero i soggetti coinvolti.

2. Il Sindaco può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività delle rispettive delibere di Consiglio e di Giunta comunale con cui essi vengono approvati.

3. La Forma consensuale, non rientrante in modelli specificatamente definiti, sono sottoscritti dal Sindaco, dopo essere approvati dalla Giunta comunale e comunicati al Consiglio comunale.

ART. 10 – Istituzione del Comitato Gemellaggi e durata

1. È istituito il “*Comitato Gemellaggi*”, che dura in carica dalla nomina dei suoi componenti fino al termine della consiliatura in cui sono stati nominati (*oppure, dura in carica per anni ... sino alla nomina dei nuovi componenti o sostituti*). Al Comitato è assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale che attui e sviluppi quanto richiamato negli articoli che compongono il presente Regolamento.

2. In particolare, il Comitato ha il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere;

- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del Gemellaggio e una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di promozione, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e formazioni sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale e sportivo, turistico, volontariato (*indicare materie*).

ART. 11 – Composizione del Comitato comunale Gemellaggi

1. Del Comitato fanno parte:

a) Sindaco o suo delegato;

b) Presidente, nominato dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio comunale e dei membri della Giunta comunale;

c) ... consiglieri eletti dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno rappresentante della minoranza, con voto limitato ad uno;

d) ... componenti indicati dal Consiglio comunale (*massimo ... scelti dalla maggioranza e minimo ... dalla minoranza*), entro i termini indicati al seguente comma 2, su proposta dei Capigruppo e su candidatura, a seguito di avviso pubblico, con preferenza per i rappresentanti di associazioni più significative per il territorio; resta inteso che i componenti saranno scelti tra i cittadini residenti da almeno ... nel Comune.

Durante tutto il corso della sua operatività, in presenza di particolari istanze di partecipazione, ovvero necessità di figure in grado di dare uno specifico contributo tecnico, linguistico o di personali relazioni con le altre città/paesi/comunità libere, il Comitato può individuare soggetti esterni con cui collaborare.

Ai membri del Comitato spetta il compito di favorire la partecipazione dei cittadini e la predisposizione di eventuali strumenti aggreganti e sociali, quali per esempio tessere, *badge*, momenti conviviali, riunioni consultive, similari che favoriscano il sentimento di partecipazione al Comitato da parte dei cittadini che lo sostengono attivamente.

2. Il Consiglio comunale neoeletto, entro ... mesi dalla proclamazione, nomina i rappresentanti nel Comitato previsti dal precedente comma 1 e provvede successivamente, in caso di dimissioni o decadenza alla loro sostituzione, anche di un singolo componente.

3. Il Presidente del Comitato svolge i compiti esecutivi conseguenti al programma approvato, rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio e può rappresentare il Comune in attività che comportino un più stretto rapporto tra i soggetti che operano per le attività del gemellaggio.

4. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità, né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune; resta inteso che l'Amministrazione si riserva di contribuire, sotto ogni forma, con le iniziative del Comitato.

ART. 12 – Risorse economiche per la realizzazione degli scopi del Comitato

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvederà all'iscrizione nel Bilancio di Previsione d'un apposito stanziamento di spesa¹.

2. Le risorse saranno utilizzate sulla base di un programma annuale di attività presentato all'Amministrazione Comunale entro il ... di ciascuna annualità e relativa rendicontazione entro il ... dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il Comitato si attiva, inoltre, nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di *sponsor*, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste, anche avvalendosi dell'ausilio dell'Amministrazione comunale.

ART. 13 – Riunioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno ... volte l'anno in seduta ordinaria: entro il ..., per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo e per la verifica delle attività svolte nell'anno corrente; entro il..., per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

2. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti o su richiesta del Sindaco o suo delegato.

3. Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti.

4. Le sedute del Comitato, di norma, sono pubbliche.

ART. 15 – Convocazioni e Deliberazioni

1. Le adunanze del Comitato, con ordine del giorno, sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo posta o sms o *fax* o *e-mail*, ovvero, altra forma di comunicazione digitale, almeno ...

¹ Tali iniziative per essere lecite devono mantenersi entro certi limiti funzionali, vale a dire coerenza con gli obiettivi da perseguire, e quantitativi, Corte dei conti, sez. I, giur. Centrale Appello, sentenza n. 346/2008. Vedi, Corte dei conti, sez. contr. Toscana, deliberazione n. 3/2019, sulle spese di rappresentanza, le quali assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente che devono avere una stretta correlazione con le finalità istituzionali, dovendo, allo stesso tempo, soddisfare l'obiettiva esigenza di manifestare sé stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio del Comune nel contesto sociale in cui si colloca (*carattere dell'inerenza*) con lo scopo dichiarato di essere conosciuto all'esterno (*carattere dell'ufficialità*), un ritorno d'immagine e una valorizzazione indiretta del proprio territorio. *Idem*, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 265/2011, ove si analizza l'adesione ad iniziative di gemellaggio: di confronto sociale e culturale, in ossequio al principio di autonomia amministrativa, evincibile dall'art. 114 della Costituzione di operare scelte sulla base delle necessità e delle relative priorità.

giorni prima della data fissata per l'incontro; per ragioni di particolare urgenza ed esigenze indilazionabili con preavviso di almeno ... ore.

2. Tutte le deliberazioni saranno prese dalla maggioranza fra i componenti presenti alla riunione. Nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 16 – Decadenza dei Componenti del Comitato

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

a) per dimissioni;

b) nel caso di più di tre assenze consecutive non giustificate;

c) scadenza naturale o scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente comma, il Comitato prende atto della decadenza, rimanendo in carica sino alla nomina dei sostituiti.

3. Il Comitato, in ogni caso, decade con le dimissioni contestuali di oltre la metà dei suoi componenti, non potendo operare sino alla nomina di tutti i componenti.

ART. 17 – Attività amministrative

1. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà, di norma, essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente, tra i componenti dello stesso Comitato.

2. Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di personale dipendente dell'Ente locale, individuato all'interno del Settore di competenza.

3. Nello svolgimento dei propri lavori, il "Comitato Gemellaggi" può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con le città/paesì/comunità libere in relazione con il Comune.

ART. 18 – Beni e attrezzature

1. Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ... giorni dopo la data di ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione (*indicare termine*).